




Città di Modica

VI SETTORE

Urbanistica - Centro Storico

U.N.E.S.C.O. - Autoparco

www.comune.modica.gov.it



AVVISO

APPROVAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO DEGLI AMBITI 15,16,17 RICADENTI NELLA PROVINCIA DI RAGUSA

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

- che la Posizione Organizzativa pro-tempore di questo Settore nel periodo dal 01/06/2016 al 29/08/2016 ha pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il Supplemento Ordinario (parte I) alla GURS n.20 del 13/05/2016, avente per oggetto l'approvazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 15,16,17, ricadenti nella Provincia di Ragusa;
- che con la sentenza del T.A.R. Catania, n.2367/2017, è stato annullato il Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa approvato con Decreto Assessoriale n. 1346/2016, sulla base di una riscontrata carenza di esame da parte della Speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - su osservazione presentata dalla società ENI-ENIMED S.p.a., avverso il medesimo Piano allora in fase di adozione;
- che il Piano Paesaggistico è stato riesaminato dalla su detta Speciale commissione, giusto verbali del 18 giugno e 16 luglio 2018, riconfermando sostanzialmente il D.A. n.1367/2016 con l'emissione di ulteriore D.A. n.874 del 26/02/2018;

RENDE NOTO

con D.A. n.032/GAB del 03/10/2018, notificato a questo Comune da parte della Soprintendenza di Ragusa con nota prot. 2534/sopr. del 23/10/2018, in data 25/10/2018, prot. n. 59244, è stato definitivamente approvato il Piano di cui al presente avviso.

La pubblicazione del Piano è contenuta nel Supplemento Ordinario (parte I) alla GURS n.44 del 12/10/2018.

La GURS n.44 del 12/10/2018 recante il provvedimento viene affissa e depositata presso il VI Settore -Urbanistica- ed all'Albo Pretorio "on line" del Comune di Modica per 90 giorni.

Il Piano Paesaggistico degli ambiti 15,16,17 ricadenti nella provincia di Ragusa, per le notevoli dimensioni dei "files" sono consultabili nel Geoportale della Regione Siciliana all'indirizzo <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale>.

Chiunque abbia interesse alla consultazione e/o acquisizione delle tavole grafiche del Piano e del D.A. n. 032/GAB del 03/10/2018, può rivolgersi alla Sezione Urbanistica del VI Settore sito in Via Resistenza Partigiana n.38, ex Palazzo Azasi.

Modica, 30 ottobre 2018

p- La Posizione Organizzativa
arch. Salvatore Monaco

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 44

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 12 ottobre 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

DECRETI ASSESSORIALI

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**

DECRETO 3 ottobre 2018.

**Approvazione del Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti
nella provincia di Ragusa.**

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 3 ottobre 2018.

Approvazione del Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa ne sono parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Visto il D.A. n. 26/GAB del 14 settembre 2015, registrato il 22 settembre 2015, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale dei beni culturali in merito all'approvazione dei Piani paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Visto il D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016, con il quale era stato approvato il Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa;

Visto il D.A. n. 874 del 26 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 16 marzo 2018, con il quale si era provveduto ad inserire talune modifiche normative al Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, così come approvato con D.A. n. 1346/2016;

Vista la sentenza del TAR Catania n. 2367/2017, con la quale è stato annullato il Piano paesaggistico di Ragusa, approvato con D.A. n. 1346/2016, sulla base di una riscontrata carenza di esame da parte della Speciale commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio delle osservazioni presentate dalla società ENI – ENIMED S.p.A. avverso il medesimo Piano allora in fase di adozione;

Considerato che si è, pertanto, reso necessario, al fine di ripristinare l'efficacia del suddetto Piano, procedere al riesame delle osservazioni sopra accennate da parte della Speciale commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;

Visto il verbale del 18 giugno 2018 del competente Gruppo istruttorio dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, alla cui seduta risulta presente, in quanto invitata, la società ricorrente, che attraverso i propri rappresentanti ha avuto la possibilità di illustrare ed eventualmente integrare le motivazioni facenti parte delle osservazioni a suo tempo presentate;

Visto il verbale della seduta del 16 luglio 2018 della Speciale commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, come da conforme documentazione allegata sub. A al presente decreto, con il quale viene ritenuto, sulla base della documentazione allegata al D.A. n. 1346/2016 di approvazione del Piano paesaggistico di Ragusa che le suddette osservazioni siano state esaurientemente esaminate dall'organo consultivo *pro tempore* e i cui esiti, che pertanto vengono confermati, refluiscano correttamente sul già citato provvedimento di approvazione;

Ritenuto, pertanto, di dovere riconfermare il Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, così come approvato con D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016, con le modifiche e integrazioni apportate con il D.A. n. 874 del 26 febbraio 2018, unitamente a tutta la documentazione che ne fa parte integrante e pubblicata con il suddetto provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016 a cui con il presente decreto si rinvia;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e sulla base dei verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio che si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale (all. A), viene riconfermato integralmente il Piano paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, così come approvato, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. nonché dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, con D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016, con le modifiche e integrazioni apportate con il D.A. n. 874 del 26 febbraio 2018. Viene, altresì, confermata l'intera documentazione facente parte integrante del suddetto provvedimento di approvazione n. 1346/2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016 a cui con il presente decreto si rinvia.

Art. 2

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente ai sopraccitati verbali della Speciale commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all'art. 132 del D.Lgs n. 42/2004, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 ottobre 2018.

TUSA

Verbale del 16 luglio 2018 della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio

Il giorno 16 luglio duemiladiciotto, alle ore 11,30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 26/GAB del 14.09.2015. La convocazione è stata effettuata con nota n. 30576 dell' 11.07.2018 con il seguente ordine del giorno:

1. Adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania;
2. Esito della partecipazione della Società ENI - ENIMED al Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa;
3. Varie ed eventuali

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

Prof. Sebastiano Tusa – Assessore regionale BB.CC. - Presidente

Dott. Michele Buffa – delegato dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale BB.CC.

Arch. Rosanna Liggio - delegata dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica

Dott. Antonino Attardo

Prof. Giuseppe Barbera

Prof. Pietro Busetta

Ing. Francesco Cancellieri

Arch. Cesare Capitti

Arch. Rosa Cordaro

Ing. Maurizio Erbicella

Prof. Leandro Antonino Janni

Arch. Luigi Longhitano

Ing. Gianluigi Pirrera

Prof. Ferdinando Trapani

Prof. Ing. Giuseppe Trombino

Dott. Gianfranco Zanna

Risultano assenti:

Dirigente Generale Dipartimento Regionale Ambiente

Avvocato Distrettuale dello Stato

Prof. Maurizio Carta

Arch. Domenico Cassia

Prof. Vincenzo Guarrasi

.Arch. Maurizio Oddo

Risultano, infine, presenti alla riunione:

Dott.ssa Maria Costanza Lentini – Soprintendente BB.CC.AA. di Catania

Arch. Calogero Rizzuto - Soprintendente BB.CC.AA. di Ragusa

Arch. Benedetto Caruso- Dirigente Responsabile della Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici della Soprintendenza BB.CC.AA di Catania

Dott.ssa Anna Sergi – Funzionario della Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici della Soprintendenza BB.CC.AA di Catania

Svolge funzioni di segretario il Sig. Andrea Lupo, in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 11,30 dà inizio alla seduta, esternando il suo compiacimento per il lavoro svolto dall'Osservatorio regionale e dal Servizio Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento che hanno sottoposto alla pianificazione paesaggistica un'ampia porzione di territorio siciliano. L'inserimento nell'o.d.g. odierno dell'adozione del Piano Paesaggistico provinciale di Catania che precede quello di Palermo ed Enna è sicuramente un passo avanti verso una tutela su vasta scala, ponendo la Sicilia fra le Regioni più attente alla salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale regionale.

Omissis

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto dell'o.d.g. riguardante l'esito della partecipazione della Società ENI - ENIMED al Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa. Viene data la parola al Soprintendente di Ragusa, Arch. Rizzuto, il quale riferisce che a seguito della sentenza del TAR Catania n.2367/2017, non più appellabile, è stato annullato il Piano Paesaggistico di Ragusa, approvato con D.A. n.1346 del 5.04.16, sulla base di una riscontrata carenza di esame da parte dell'ORP delle osservazioni presentate dalla Società avverso il medesimo Piano allora in fase di adozione. Si è pertanto reso necessario al fine di ripristinare l'efficacia del suddetto Piano procedere al riesame delle osservazioni sopra accennate attraverso il competente Gruppo istruttorio dell'ORP che in data 18.06.18, il cui verbale è parte integrante del presente documento, ha emesso un parere nel quale viene ritenuto che dalla documentazione prodotta risulta che le suddette osservazioni siano state esaurientemente esaminate dal precedente Gruppo istruttorio dell'ORP e i cui esiti, che pertanto vengono confermati, refluiscono correttamente sul provvedimento di approvazione del Piano paesaggistico di Ragusa di cui al D.A. 1346/2016. Conclude il Soprintendente sottolineando gli esiti favorevoli del Piano Paesaggistico in argomento di cui hanno sicuramente beneficiato durante la sua fase di applicazione sia la Soprintendenza che l'utenza tutta in termini di semplificazione e certezza, tanto che si è potuto constatare un notevole abbattimento del numero dei contenziosi per pareri resi dalla medesima Soprintendenza. Il Presidente quindi mette ai voti l'esito dell'istruttoria delle osservazioni della Società ENIMED e contestualmente la riconferma del Piano Paesaggistico provinciale di Ragusa, così come approvato con D.A. n.1346 del 5.04.16 e pubblicato nella GURS n.20 del 13.05.2016. L'Assemblea all'unanimità approva.

Omissis

Alle ore 15,30 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Tusa, il Segretario Lupo

Verbale del 18 giugno 2018 del Gruppo istruttorio "Area Sud-Orientale" in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio

Il giorno 18 giugno duemiladiciotto, alle ore 10,30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si sono riuniti i componenti del Gruppo Istruttorio "Area Sud Orientale" in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n.26/GAB del 14.09.2015. La convocazione è stata effettuata con nota prot.n.24632 del 4.06.2018 e con il seguente ordine del giorno:

1. Riesame osservazione presentata al Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio "Area Sud Orientale"

Dott. Antonino Attardo

Ing. Gianluigi Pirrera

Prof. Ferdinando Trapani

Dott. Gianfranco Zanna

Risultano assenti:

Ing. Francesco Cancellieri

Ing. Maurizio Erbicella

Sono, altresì, presenti i componenti dell'O.R.P.

Prof. Giuseppe Barbera

Arch. Cesare Capitti

Arch. Luigi Longhitano

Risultano, infine, presenti alla riunione:

per il Dipartimento Beni Culturali

Dott. Michele Buffa – Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale

per la Soprintendenza ai beni Culturali ed Ambientali di Ragusa

Arch. Calogero Rizzuto – Soprintendente

per la Società ENI-ENIMED S.p.A.

Dott. Leonardo Gentile

Svolge funzioni di segretario il Dott. Michele Buffa Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale.

Alle ore 11,00 si apre la riunione e il Dott. Buffa introduce il tema all'ordine del giorno. A seguito della sentenza del TAR Catania n.2367/2017, non più appellabile, è stato annullato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa approvato con D.A. n.1346 del 5.04.2016. Il TAR motiva la suddetta sentenza sulla base di una riscontrata carenza di esame da parte dell'ORP dell'osservazione presentata dalla Società Eni – Enimed avverso il medesimo Piano Paesaggistico allora in fase di adozione. Al fine di ripristinare l'efficacia del suddetto Piano approvato, occorre quindi procedere al riesame dell'osservazione sopra accennata. Con nota prot.24651 del 4.06.18 si è anche provveduto ad invitare alla presente riunione i rappresentanti della Società ricorrente al solo scopo di rappresentare ed eventualmente integrare le motivazioni delle osservazioni a suo tempo presentate.

Si dà quindi lettura delle osservazioni presentate dalla Società ricorrente di cui ai numeri di elenco 12/EE.VV. e 13/EE.VV. del Decreto di approvazione del Piano Paesaggistico di Ragusa (D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016). Con l'osservazione 12/EE.VV. viene chiesta la revisione del Piano per questioni procedurali generali (mancata comparazione con gli altri atti di pianificazione e mancata procedura di VAS.), mentre l'osservazione 13/EE.VV. censura la carenza strutturale del piano che ha omesso di considerare l'attività di coltivazione di idrocarburi tra le attività industriali presenti nel territorio, ed inserito, con una evidente carenza istruttoria, le concessioni di coltivazione di idrocarburi e quindi di pozzi di estrazione, nonché della rete delle condotte di collegamento al

Centro Raccolta Olio di Ragusa, nel contesto 7h con livello di tutela 2, le cui prescrizioni inibirebbero tali attività.

il TAR di Catania, con la sentenza n.2367/2017, rileva che sia in fase di istruttoria da parte dell'ORP sia con il Decreto di approvazione mentre la 12/EE.VV. è stata esaminata solo in parte, l'osservazione 13 EE.VV. non è stata addirittura esaminata e tutto ciò in violazione dell'art. 144 d.lgs. 42/2004 in materia di "partecipazione".

Dal successivo esame dei documenti, facenti tutti parte del D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016 pubblicato nella G.U.R.S. n.20 del 13.05.2016, risulta che:

- l'osservazione 12/EE.VV. è stata rigettata con motivazione: per la parte riguardante la mancata comparazione con gli altri programmazione (punto E del D.A. 1346/2016, pag. 21 della GURS); per presunta violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela e difetto di motivazione e ricognizione dei beni paesaggistici (punto F del D.A. 1346/2016, pag. 22 della GURS); per inosservanza dell'art.144 del D.Lgs. 42/04 sulla concertazione istituzionale (punto H del D.A. 1346/2016, pag. 22 della GURS); per mancanza di VAS (punto L del D.A. 1346/2016, pag. 23 della GURS);

- le osservazioni 12/EE.VV. e 13/EE.VV. sono state esaminate sotto il profilo tecnico con riferimento alla mancata considerazione dell'attività di coltivazione di idrocarburi tra le attività industriali presenti nel territorio. Infatti nell'allegato D "*documento di coerenza metodologica di cui al verbale del 24.02.2015 dell'ORP*" a pag 230 della GURS, a seguito della richiesta di Legambiente che chiede che "*nelle aree con livello di tutela 2) e 3) sono comunque vietate la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*" l'ORP, citando espressamente le suddette osservazioni dell'ENIMED, "*Non ritiene opportuno il divieto generalizzato di tale attività, ma piuttosto risulta necessario, come del resto evidenziato dalle osservazioni 12/EE.VV, 13/EE.VV, 19/EE.VV, tener conto di tali aspetti ponendo una serie di condizioni e limitazioni che consentano comunque una valutazione di diniego o accoglimento da parte della Soprintendenza caso per caso. Pertanto, alla lettera a) del primo articolo del Titolo V delle NdA "interventi di rilevante trasformazione del paesaggio", il cui titolo sarà "Attività estrattive e perforazioni per l'estrazione di idrocarburi", dopo il settimo comma verrà inserito il seguente:*

"Per le perforazioni e per l'estrazione di idrocarburi si prescrive la necessità di effettuare verifiche puntuali delle refluenze paesaggistiche delle opere progettate sulle località oggetto delle richieste. La verifica puntuale va estesa a tutte le opere accessorie, quali viabilità di progetto, muri e recinzioni, livellamenti del terreno e alterazioni del piano di campagna, realizzazione di piattaforme in calcestruzzo, ecc. ed inoltre condutture ed altri impianti e infrastrutture eventualmente connessi. I quadri paesistici tutelati saranno considerati come prodotto e interazione di fattori geomorfologici, vegetazionali, con particolare riferimento agli elementi arborei di pregio, agricoli e più in generale antropici, ivi inclusi gli effetti diretti e di natura sistemica delle azioni prospettate sui contesti paesaggistici e sui beni e le aree di interesse archeologico.

Inoltre verrà individuato come bacino minimo di afferenza visiva, anche notturna, da sottoporre a verifica dell'impatto potenziale per un raggio di km 5 intorno all'area interessata, per la predisposizione di adeguate misure di mitigazione degli impatti.

Andrà sempre valutata la coerenza fra la norma generale del livello di tutela, la norma specifica del paesaggio locale interessato, gli obiettivi di qualità paesaggistica del contesto interessato e le componenti del paesaggio presenti ed i caratteri paesaggistici specifici delle opere progettate."

A questo punto il Dott. Buffa ritiene di potere affermare che dalla lettura dei suddetti documenti si evince che le osservazioni della Società ENIMED non solo siano state debitamente esaminate ma che la relativa istruttoria abbia prodotto un loro parziale accoglimento. Infatti le integrazioni all'art.40 delle NdA del Piano di Ragusa in fase di approvazione hanno reso possibile, contrariamente ai divieti imposti con il Piano adottato, l'attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a prescindere dal loro livello di tutela, attraverso una valutazione di diniego o accoglimento da parte della Soprintendenza caso per caso. L'annullamento del Piano approvato da parte del TAR ha quindi caducato la norma nella parte delle modifiche introdotte con l'esame delle osservazioni, rimanendo comunque valide le limitazioni e le prescrizioni di salvaguardia del Piano Paesaggistico adottato su disposizione del D.A. n.1767 del 10.08.2010 che come detto inibiscono totalmente la suddetta attività.

Il Soprintendente, Arch. Rizzuto, sottolinea che muovendosi sulla base delle ultime considerazioni espresse dal Dott. Buffa, la Soprintendenza di Ragusa ha recentemente espresso esito negativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nella richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 del progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Arancio 1 dir" proposto dalla medesima Società ENIMED.

Viene quindi chiesto ai rappresentanti della Società ENIMED di volere meglio esplicitare ed eventualmente integrare le osservazioni a suo tempo presentare. Il Dott. Gentile ribadisce i contenuti delle suddette osservazioni, ritenendo improprio che il Piano paesaggistico non abbia tenuto in debita considerazione le attività di coltivazione di idrocarburi già presenti in quei territori prima ancora che venisse adottato, le concessioni, poi prorogate, i pozzi già esistenti e quelli facenti parte di programmi di esplorazione. Viene lamentato che il Piano abbia ommesso qualunque bilanciamento degli interessi collettivi, ingenerando conflitti e contenziosi, come il diniego espresso dalla Soprintendenza al progetto di perforazione del pozzo petrolifero "Arancio 1", poi annullato con la medesima sentenza n.2367/2017. Viene altresì preso atto che le modifiche introdotte in fase di approvazione del Piano all'art.40 delle NdA hanno carattere derogatorio, che sarebbe opportuno meglio esplicitare nella norma, rispetto ai divieti contenuti nei contesti con livello 2 e 3.

Alle ore 12,25, esaurita l'audizione della Società ENIMED, i cui rappresentanti lasciano la seduta, il Gruppo istruttorio, dopo una breve discussione, ritiene di effettuare le seguenti considerazioni:

- si evince dalle osservazioni, nonché dalle ulteriori precisazioni fornite dalla Società ricorrente, che non vi sia una esplicita contestazione dei vincoli paesaggistici e dei contesti (in particolare il 7h) introdotti con il Piano la cui rilevanza paesaggistica, testimoniata dal paesaggio agrario a campi chiusi che contraddistingue diverse aree del ragusano, viene confermata con l'approvazione del Piano (vedi punto S del D.A. 1346/2016, pag. 25 della GURS);
- le lamentele vertono essenzialmente sulla mancata comparazione di interessi pubblici confliggenti, la cui ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti dovrebbe, però, essere effettuata a livello politico-amministrativa nella sede di vertice propria del confronto tra le Amministrazioni che si contrappongono in concreto, essendo la valutazione rimessa alla competenza degli organi tecnici appartenenti alla materia dei Beni Culturali limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti sul bene protetto delle eventuali attività antropiche volte alla trasformazione del bene stesso;
- si rileva, tuttavia, che il bilanciamento degli interessi in conflitto è stato in qualche modo affrontato dal Piano con le modifiche apportate all'art.40 delle NdA in parziale accoglimento delle osservazioni della Società ricorrente, riscontrando che le attività di coltivazione di idrocarburi esercitate sulla base di precise condizioni dettate dalla medesima norma e valutate dalla Soprintendenza potrebbero non risultare pregiudizievoli alla salvaguardia del paesaggio.

Considerato quanto sopra e ritenuto che dalla documentazione prodotta risulta che le osservazioni 12/EE.VV. e 13/EE.VV. siano state esaurientemente esaminate dal precedente Gruppo istruttorio dell'ORP e i cui esiti, che con il presente verbale si confermano, refluiscono correttamente sul provvedimento di approvazione del Piano paesaggistico di Ragusa di cui al D.A. 1346/2016, Il Gruppo sottopone al voto della Speciale Commissione – Osservatorio per la Qualità del Paesaggio le suddette determinazioni.

Omissis

Alle ore 13,30 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

I componenti dell'O.R.P.

(seguono firme)

(2018.40.2522)016